

COMUNE DI SANNICOLA

Prov. di Lecce

REGOLAMENTO REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA PER I.C.I., I.C.I. SU AREE FABBRICABILI e TARSU

Art. 1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante le modalità per la regolarizzazione agevolata per I.C.I., I.C.I. su aree fabbricabili e TARSU è adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Con il presente atto, il Comune di Sannicola intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del comune stesso sulle fattispecie oggetto del presente regolamento.

Art. 2

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento.
3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni previste nel presente regolamento solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.
5. Le agevolazioni in esame possono essere utilizzate anche dai commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, e dai commissari dell'amministrazione straordinaria.
6. Possono essere definiti i contenziosi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica ai seguenti tributi:
 - Imposta comunale sugli immobili anni 2003 - 2008;
 - Imposta comunale sugli immobili aree fabbricabili anni 2003 - 2008;
 - Tarsu anni 2003 - 2008.
2. Sono inclusi nella definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo utilizzando l'istituto della compensazione o con il rimborso.

Art. 4 Calcolo delle somme da versare

Al fine della regolarizzazione agevolata il calcolo delle somme da versare è pari:

Per l'ICI all'applicazione dell'aliquota ICI vigente in ciascun anno di imposta

Per l'ICI aree edificabili all'applicazione dell'aliquota ICI vigente in ciascun anno di imposta al 70% del valore dell'area determinato applicando gli importi a metro quadrato fissati con deliberazione di G.M. n. 49 del 13/04/2007, e n. 103 del 03/07/2007 e la determina n. 463 del 05/12/2008.

Per la TARSU all'applicazione della tassa per metro quadro vigente in ciascun anno d'imposta.

Sono pertanto escluse sanzioni e interessi.

Art. 5 Istanza di definizione dei rapporti tributari

1. L'istanza di definizione deve essere compilata dal contribuente o dal rappresentante legale e deve essere presentata all'Ufficio tributi del Comune entro il 31/07/2009, mediante consegna a mano o con spedizione postale mediante raccomandata. Nel caso di spedizione postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.
2. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 1 dovrà contenere i dati relativi ai terreni oggetto della definizione, il calcolo anno per anno delle somme da versare per accedere alla definizione agevolata, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
3. nel caso di definizione relative a contenziosi in atto, sarà cura del contribuente presentare al Giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio, corredata dalla fotocopia dell'istanza di definizione agevolata e della relativa ricevuta di presentazione. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al Giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Art. 6 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio del 31/07/2009, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale n. 14180731 intestato al Comune di Sannicola causale

“definizione agevolata ICI”, “definizione agevolata ICI aree fabbricabili” “definizione agevolata TARSU”

2. Il versamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:

Sino € 200	in un'unica rata
da 201 a 500	in 2 rate trimestrali
da 501 a 1.000	in 3 rate trimestrali
da 1.001 a 2.000	in 4 rate trimestrali
da 2.001 a 4.000	in 5 rate trimestrali
da 4.001 a 15.000	in 9 rate trimestrali
oltre 15.001	in 12 rate trimestrali

Le somme devono essere maggiorate degli interessi calcolati al saggio legale.

3. In caso di versamento rateizzato la seconda rata deve essere versata entro il 30/9/2009 da cui iniziano a decorrere gli altri versamenti trimestrali.
4. Il contribuente ha l'obbligo di trasmettere le copie delle rate pagate entro venti giorni dal versamento.

La richiesta di rateizzazione per importi superiori a € 5.000 deve essere accompagnata da polizza fideiussoria per l'importo e il periodo oggetto della richiesta.

5. Nell'ipotesi di rateizzazione la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'ultima rata.
6. Nel caso di mancato versamento delle somme dovute oltre agli interessi si applica una sanzione amministrativa tributaria pari al 30% delle somme non versate. Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze stabilite si procede alla riscossione coattiva. Tale sanzione è ridotta a un quarto qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
7. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.
8. L'istanza di definizione agevolata, in caso di pagamento parziale, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 7 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.